

**Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 novembre 2015 –
7 gennaio 2016, n. 56**

*Presidente Finocchiaro – Relatore Rubino
Svolgimento del processo e ragioni della decisione*

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione "nel 2006 P.G. conveniva in giudizio il Comune di Catania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona e al mezzo riportati a seguito della caduta dal ventiseiesimo scalino di una scaletta in ferro che dal solarium n. 2, a livello stradale, consentiva la discesa a mare a causa della mancanza di un prodotto antidrucciolevole. Lo scalino suddetto si trovava nella parte terminale della scale, immerso nell'acqua.

La domanda del ricorrente veniva rigettata dal Tribunale di Catania, la cui decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 730\2014 del 13.5.2014, qui impugnata.

Il P. propone ricorso per cassazione formalmente articolato in tre motivi: 1) con il primo deduce la violazione dell'ars. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché la erroneità e contraddittorietà della motivazione; 2) con il secondo deduce nuovamente la violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'au_ 360 n. 3 c.p.c. nonché la erroneità e contraddittorietà della motivazione; 3) con il terzo, la sola erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il Comune di Catania, regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto il ricorrente contesta che la corte non abbia ritenuto sussistente la responsabilità per custodia del Comune ex art. 2051 c.c. e in particolare che abbia violato la norma, nel suo contenuto attuale, in riferimento agli oneri probatori a carico dell'attore. La denuncia del vizio di motivazione, che fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non più vigente al momento della proposizione del ricorso, non è neppure sviluppata all'interno dei singoli motivi. Nel caso di specie, la corte d'appello, recependo le valutazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto che il P. non avesse provato che lo scivolamento in mare, a seguito del quale aveva battuto la schiena riportando danni si dovesse porre in rapporto di causalità con la scaletta, cioè che fosse stato provocato da anomalie della scaletta, e quindi aveva rigettato la domanda risarcitoria per mancanza della prova del nesso causale tra la cosa in custodia (la scala) e il danno. Aveva cioè correttamente richiamato la norma applicabile al caso di specie (art. 2051 c.c.) e correttamente indicato la ripartizione degli oneri probatori (affermando che il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno abbia l'onere di provare l'evento dannoso e il nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso, mentre il custode convenuto per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale) per poi escludere, con accertamento di fatto non ulteriormente sindacabile in questa sede, che tale prova fosse stata fornita, atteso che il fatto che sugli ultimi gradini della scala non fossero applicate strisce antiscivolo (riferito dai

testimoni) non fosse incompatibile con una struttura dei gradini di per se predisposta per evitare di scivolare. La corte territoriale inoltre evidenziava che il particolare luogo in cui era avvenuto l'infortunio (una lunga discesa in mare attraverso una scala) fosse un luogo che richiedeva da parte dei fruitori una particolare attenzione ad esso adeguata. Deve ritenersi che la corte territoriale abbia correttamente applicato i principi di diritto formulati da questa Corte di legittimità in materia di danni derivanti da omessa custodia, tra i quali può richiamarsi Cass. n. 2660 del 2013 'La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Nel caso di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre)". A ciò deve aggiungersi che l'allocatione della responsabilità oggettiva per custodia in capo al proprietario del bene demaniale per i danni che esso può provocare agli utenti non esime gli utenti stessi dal dover far uso di una ragionevole prudenza, adeguata allo stato dei luoghi, a salvaguardia della propria incolumità.

Il terzo motivo fa riferimento in rubrica esclusivamente all'esistenza di un vizio di motivazione, richiamando una nozione di vizio di motivazione non più vigente (erroneità, contrarietà ed illogicità della motivazione). Poiché la sentenza gravata è stata depositata il 13 maggio 2014, nel presente giudizio risulta applicabile il testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale testo - in forza della quale le sentenze ricorribili per cassazione possono essere impugnate "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" - si applica infatti, per il disposto del suddetto art. 54, comma 3 ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012, trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012. Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile perché la nuova e più circoscritta area di rilevanza, all'interno del sindacato di legittimità, del vizio di motivazione, in riferimento alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012 in poi, va intesa, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l'abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della

Corte di cassazione. Ne consegue che, come già affermato da questa Corte : a) l'omesso esame" non può intendersi che "omessa motivazione", perché l'accertamento se l'esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l'omissione e non più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell'estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione v. Cass. n. 7983 del 2014).

Nel caso di specie il ricorrente non ipotizza neppure una sostanziale mancanza di motivazione ma ne denuncia l'illogicità.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso".

II ricorrente ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, esaminata la memoria del ricorrente, ha ritenuto di condividere i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione e che non siano necessarie rispetto ad essa altre osservazioni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; liquida a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in euro 2.200,00 di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.